



QUESTURA DI BOLOGNA
- Ufficio Immigrazione -
pec: immig.quest.bo@pecps.poliziadistato.it

Cat. A12/20/Imm./

Bologna, 09 novembre 2022

OGGETTO: permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 d bis TUI

ALLA DIREZIONE SANITARIA REGIONALE
(c.a. dott. Bordon)

SEDE

Come anticipato per le vie brevi si rappresenta che a seguito dell'incremento delle richieste di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 d bis TUI, quest'Ufficio ritiene necessario sensibilizzare la S.V. in un'ottica di collaborazione tra Istituzioni, atteso che il fenomeno prevede la partecipazione attiva del personale medico che con la propria certificazione attesta la titolarità in capo allo straniero del diritto alla somministrazione della terapia.

Infatti l'attuale formulazione dell'art. 19 d bis TUI prevede l'inespellibilità dello straniero *"che versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"*.¹

¹ Normalmente il cittadino straniero che intende ricevere cure mediche in Italia, nonché l'eventuale accompagnatore, possono rivolgersi alla Rappresentanza consolare italiana nel Paese d'origine per ottenere uno specifico visto di ingresso e, una volta in Italia, richiedere il relativo permesso di soggiorno (art. 36 d.lgs. 286/98)7 . La documentazione necessaria al rilascio del visto di ingresso per cure mediche è specificata dall'art. 44 del Dpr 394/99 ed include anche la certificazione sanitaria attestante la patologia del richiedente e la documentazione, rilasciata dalla struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, con

La lettera della norma affida al personale medico il compito non solo di certificare il tipo di patologia a carico del soggetto e la sua gravità, ma anche di riportare quale sia il rilevante pregiudizio cui questi sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Quest'ultima operazione richiede che il medico che ha in cura la persona approfondisca la situazione del sistema sanitario nazionale del suo paese di origine. Con la Circolare n. 400/A/2019/12.214.18.2 del 18.01.2019 del Ministero dell'Interno sono state fornite indicazioni sul rilascio del titolo di soggiorno per cure mediche laddove, per quanto riguarda il permesso in questione, precisa quanto segue: *“A tal fine, le SS.LL., avranno cura di valutare l’opportunità di verificare, sulla base della documentazione sanitaria prodotta, con le competenti rappresentanze diplomatiche italiane e/o estere, la mancanza della possibilità del richiedente di fruire di tali tipologie di cure mediche nel Paese di origine o di provenienza ovvero, qualora tali cure possano essere fornite, provvederanno di richiedere una certificazione sanitaria attestante il rilevante pregiudizio alla salute che comporterebbe il viaggio di rientro del cittadino straniero nel proprio Paese”*. In nota, la stessa circolare afferma inoltre che *“La documentazione sanitaria prodotta a corredo di una domanda ricevibile, proveniente da struttura pubblica o medico convenzionato, dovrebbe già contenere i presupposti di legge”*.

Orbene, ultimamente si sta verificando un aumento esponenziale dei casi in cui tale attestazione viene rilasciata dal SSN a soggetti già affetti da patologie croniche nel loro Paese di provenienza (ad es cittadini albanesi, serbi, moldavi o comunque di Paesi industrializzati) che entrano in Italia in esenzione del visto o clandestinamente e che, previo accesso al SSN, ottengono certificati medici con tale attestazione, senza che

indicazione del tipo di cura e della durata presumibile della stessa e della relativa degenza. 4 Cass. civ., Sez. I, 6 marzo 2019, n. 6532. 5 Cass., Sez. Un., n. 14500/2013; C. Corsi, op. cit., p. 63. 6 La circolare n. 5/2000 del Ministero della salute chiarisce che per «cure urgenti» si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona e per «cure essenziali» quelle prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita. 7 La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.¹ L'art. 44 del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi sull'immigrazione, approvato con d.p.r. 394/1999 prevede altresì il deposito di una somma a titolo cauzionale pari al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste, risultando gli oneri delle stesse a carico dell'interessato. A seguito dell'ingresso in Italia, al cittadino straniero titolare di visto di ingresso per cure mediche viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella, presunta, del trattamento terapeutico; il permesso di soggiorno è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate (art. 36 d.lgs. 286/98). Secondo quanto previsto dall'art. 36 co. 3 d.lgs. 286/98, come modificato dal d.l. 130/2020 conv. l. 173/2020, il permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato a seguito di corrispondente visto di ingresso consente lo svolgimento di attività lavorativa. Il cittadino straniero in possesso di tale tipologia di permesso, ai sensi e per gli effetti dell'art 6, comma 7, TU immigrazione può chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune dove ha fissato la propria residenza

venga effettuata una concreta valutazione della sussistenza nel Paese di origine di strutture idonee al trattamento della patologia o della possibilità di accedere autonomamente alle cure farmacologiche prescritte.

Pertanto, nel rispetto dei principi costituzionali di economicità della P.A., si chiede alla S.V. di sensibilizzare i medici delle strutture sanitarie pubbliche e convenzionate del Comune di Bologna anche rilevando che l'apporte senza alcun vaglio la dicitura che lo straniero *"versa in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza"*, soprattutto per pazienti provenienti da Paesi che hanno un sistema sanitario sufficientemente sviluppato o pari al nostro, potrebbe configurare una responsabilità anche contabile per il medico stesso.

Si ringrazia per la fattiva e concreta collaborazione

Il Questore

FUSIELLO

